

REGOLAMENTO RISARCIMENTO DEI DANNI

PREMESSA

Il rispetto dei beni comuni, come locali, arredi e attrezzature, costituisce parte integrante del percorso educativo e formativo degli studenti. Il danno volontario o lo spreco, si configura come gesto di inciviltà e comporta un aggravio per l'intera collettività.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di risarcimento dei danni materiali arrecati ai beni dell'Istituto, nel rispetto dei principi di equità, proporzionalità e responsabilità educativa. Esso opera in modo autonomo e complementare rispetto al Regolamento di Disciplina degli Alunni e allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, senza sostituirli né modificarli, restando ferma la competenza degli organi collegiali in materia di sanzioni disciplinari e valutazione del comportamento.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

- > Gli alunni sono responsabili delle proprie cose.
- > La scuola non risponde, in nessun caso, di oggetti personali mancanti o danneggiati come riporta il punto D del regolamento di disciplina.
- > Non si possono portare a scuola oggetti non attinenti alle attività scolastiche, oggetti di valore (di cui la scuola declina ogni responsabilità, compresi i cellulari, come declinato nel punto 1.6 del RDA), oggetti pericolosi per la propria e altrui incolumità.
- > Gli alunni sono responsabili dei danni all'edificio scolastico, agli arredi e al materiale didattico.

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutti i casi di danneggiamento - volontari o fortuiti- di edifici, arredi, attrezzature, sussidi didattici e beni mobili o immobili di proprietà dell'Istituto, nonché ai beni altrui, verificatisi all'interno dei locali scolastici o durante attività organizzate dalla scuola.

Art. 2 – Responsabilità

Gli studenti sono responsabili dei danni arrecati. Ai sensi della normativa vigente, la responsabilità patrimoniale ricade sui genitori o su chi esercita la responsabilità genitoriale. La scuola non risponde, in alcun caso, di oggetti personali mancanti, smarriti o danneggiati.

Art. 3 – Procedura di accertamento

1. L'alunno che rileva il danno è tenuto a segnalarlo in modo tempestivo al docente presente.

2. Il docente o il personale ATA che rileva il danno provvede a segnalarlo tempestivamente e per iscritto al Dirigente Scolastico mediante relazione dettagliata.
3. Il Dirigente Scolastico dispone gli accertamenti necessari per l'individuazione del responsabile o dei responsabili.
4. Il DSGA procede alla quantificazione economica del danno.
5. A seguire, il Dirigente Scolastico **comunica formalmente alla famiglia** dei responsabili la richiesta di risarcimento, indicando l'importo e le modalità di versamento.
6. Il versamento dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, salvo comprovate e documentate situazioni di difficoltà economica.

Art. 4 – Responsabilità collettiva

Qualora non sia possibile individuare il responsabile del danneggiamento, il risarcimento verrà attribuito alla classe o al gruppo di studenti presenti nel locale al momento del fatto, esclusi gli alunni assenti. Così come, per i danni arrecati a spazi comuni (servizi igienici, corridoi, atrio, palestra, mensa, laboratori ecc.) e non riconducibili a singoli studenti, il risarcimento ricadrà sulla comunità scolastica. A titolo esemplificativo, qualora venga danneggiata una porta dei servizi igienici femminili situati al primo piano dell'edificio e non sia possibile individuare il responsabile, il risarcimento verrà attribuito alle alunne delle classi del primo piano.

Art. 5 – Situazioni di difficoltà economica

In presenza di documentata e conclamata situazione di difficoltà economica della famiglia, attestata da idonea certificazione (ISEE o altra documentazione valida), il Dirigente Scolastico può valutare modalità alternative di assolvimento dell'obbligo di risarcimento, nel rispetto dei principi di equità, proporzionalità e tutela del diritto allo studio.

Art. 6 – Rapporti con il Regolamento di Disciplina

Il consiglio di classe terrà conto della responsabilità dei danneggiamenti sia nell'irrogazione della sanzione disciplinare sia nella valutazione del comportamento in sede di scrutinio, come riportato nel RdA al punto D della tabella.

Art. 7 – Destinazione delle somme riscosse

Le somme riscosse a titolo di risarcimento sono acquisite e destinate esclusivamente a interventi di ripristino dei beni danneggiati, manutenzione e miglioramento delle strutture scolastiche.

Art. 8 – Inadempimento dell'obbligo di risarcimento

In caso di mancato adempimento dell'obbligo di risarcimento, in assenza di valida e motivata documentazione economica, il Dirigente informerà l'ente locale, proprietario della struttura, segnalando i nominativi dei responsabili, per la relativa riscossione con le azioni che riterrà opportune secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 9 – Clausola di salvaguardia

Si mette in evidenza che, come già espresso in premessa, il seguente regolamento viene completato dal RdA e dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti. Il 01 luglio 2026 il CDI approva all'unanimità il Regolamento Risarcimento danni, parte integrante del Regolamento di Istituto, che entrerà in vigore dal 01 settembre 2026, previo sopralluogo e perizia da parte dell'amministrazione comunale ad inizio di ogni anno scolastico, per verificare lo stato effettivo dei locali e delle attrezzature della scuola.